

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE)
 Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS)¹

Accordo intercantionale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali (del 18 febbraio 1993)

Scopo

Art. 1 ¹L'accordo stabilisce le regole per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali cantonali, per la gestione di una lista degli insegnanti ai quali è stato ritirato il diritto d'insegnare e di un registro dei professionisti della salute.²

²Esso regola, in applicazione del diritto nazionale e internazionale, il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri.³

³Esso favorisce il libero accesso alla formazione superiore e all'esercizio della professione. Contribuisce a garantire la qualità della formazione in tutta la Svizzera.

⁴Esso costituisce la base per accordi tra la Confederazione e i cantoni secondo l'articolo 16 capoverso 2 della legge federale sulle scuole universitarie professionali.⁴

Campo di applicazione

Art. 2 Il presente accordo si applica a tutte le formazioni e a tutte le professioni che sono regolamentate dai cantoni.

Collaborazione con la Confederazione⁵

Art. 3 ¹Nei campi in cui le competenze sono ripartite tra Confederazione e cantoni vanno ricercate delle soluzioni d'intesa.

²La collaborazione con la Confederazione si esplica in particolare nei seguenti campi:

- a. riconoscimento degli attestati di maturità (attitudine generale per intraprendere degli studi superiori),
- b. riconoscimento degli attestati di maturità professionale, e in generale, dell'attitudine ad intraprendere degli studi in una scuola universitaria professionale,
- c. riconoscimento dei diplomi per l'insegnamento nelle scuole professionali,
- d. definizione dei principi che regolano l'offerta di cicli di studio sanciti da un diploma nel campo delle scuole universitarie professionali, e
- e. consultazione e partecipazione dei cantoni nelle questioni internazionali.

³La conclusione d'accordi come previsto dall'articolo 1 capoverso 4, è di competenza dell'Assemblea plenaria della CDPE. Nel campo delle professioni della salute, la CDS deve essere associata a tutti i negoziati svolti in vista della conclusione di un accordo.

Autorità di riconoscimento

Art. 4 ¹L'autorità di riconoscimento è la CDPE. La CDS riconosce diplomi scolastici e professionali nei campi di sua competenza, sempre che la competenza non spetti alla Confederazione.⁶

²Ogni cantone che ha aderito all'accordo dispone di un voto. Gli altri cantoni hanno voto consultivo.

Applicazione dell'accordo

Art. 5 ¹La CDPE è incaricata dell'applicazione dell'accordo.

²A tale scopo collabora con la Confederazione e con la Conferenza universitaria svizzera in tutte le questioni concernenti i diplomi universitari.⁷

³La CDS applica l'accordo nel campo di sua competenza. Può affidare l'incarico a terzi, ma resta, in ogni caso, responsabile per la vigilanza.⁸

¹ Modifica del 16 giugno 2005.

² Modifica del 16 giugno 2005.

³ Modifica del 16 giugno 2005.

⁴ Modifica del 16 giugno 2005.

⁵ Modifica del 16 giugno 2005.

⁶ Modifica del 16 giugno 2005.

⁷ Modifica del 16 giugno 2005.

⁸ Modifica del 16 giugno 2005.

Regolamenti di riconoscimento

Art. 6 ¹I regolamenti di riconoscimento fissano per tutti i diplomi scolastici e professionali o per delle categorie di diploma, in particolare:

- a. le condizioni di riconoscimento (articolo 7),
- b. la procedura per il riconoscimento, e
- c. le condizioni per il riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali esteri.

²L'autorità di riconoscimento emana il regolamento di riconoscimento dopo aver consultato le organizzazioni e le associazioni professionali direttamente interessate. Se l'incarico è affidato a terzi secondo l'articolo 5 capoverso 3, essa deve approvare il regolamento di riconoscimento.

³Il regolamento di riconoscimento, rispettivamente la sua approvazione, devono essere accettati da almeno i due terzi dei membri aventi diritto di voto dell'autorità di riconoscimento competente.

Condizioni di riconoscimento

Art. 7 ¹Le condizioni di riconoscimento precisano le esigenze minime che i diplomi scolastici e professionali devono soddisfare. Si terrà conto in modo adeguato dei modelli relativi alla formazione e alla professione esistenti in Svizzera, così come di eventuali esigenze internazionali.

²Il regolamento deve disciplinare:

- a. le qualifiche che il diploma attesta, e
- b. il modo con il quale dette qualifiche sono valutate.

³Può, ulteriormente, contenere altre prescrizioni quali:

- a. la durata della formazione,
- b. le condizioni per essere ammessi alla formazione,
- c. i contenuti dell'insegnamento, e
- d. le qualifiche richieste al corpo insegnante.

Effetti del riconoscimento

Art. 8 ¹Il riconoscimento attesta che il diploma scolastico e professionale soddisfa le condizioni previste dal presente accordo e dallo specifico regolamento di riconoscimento.

²I cantoni che hanno aderito all'accordo garantiscono, ai titolari e alle titolari di un diploma riconosciuto, il medesimo diritto d'accesso alle professioni regolamentate sul piano cantonale di quello accordato ai loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente.

³I cantoni che hanno aderito all'accordo autorizzano i titolari e le titolari di un diploma riconosciuto a frequentare le scuole d'ordine superiore alle stesse condizioni previste per i loro cittadini e cittadine in possesso di un diploma corrispondente. Resta riservato il diritto di stabilire le restrizioni dovute alle possibilità d'assunzione nelle singole scuole e di esigere un'adeguata partecipazione finanziaria.

⁴I titolari e le titolari di un diploma riconosciuto hanno il diritto di portare il titolo corrispondente e garantito, nella misura in cui il regolamento di riconoscimento lo preveda in modo esplicito.

Documentazione, pubblicazione

Art. 9 ¹La CDPE allestisce una documentazione sui diplomi scolastici e professionali.

²I cantoni che hanno accettato l'accordo s'impegnano a pubblicare i regolamenti di riconoscimento sul foglio ufficiale.

Protezione giuridica⁹

Art. 10 ¹Ogni contestazione da parte di un cantone nei confronti dei regolamenti e delle decisioni prese dalle autorità di riconoscimento così come ogni disputa tra cantoni può essere oggetto di un'azione al Tribunale federale giusta l'articolo 120 della legge sul Tribunale federale.¹⁰

²Contro le decisioni delle autorità di riconoscimento, la persona coinvolta, può inoltrare, entro 30 giorni dalla notifica, presso la commissione di ricorso istituita dal Comitato della conferenza competente, un ricorso scritto e debitamente motivato. Le disposizioni della legge sul Tribunale amministrativo federale¹¹ si applicano per analogia. Le decisioni delle commissioni di ricorso possono essere oggetto di un ricorso al Tribunale federale, ai sensi dell'articolo 82 della legge sul Tribunale federale.¹²

³Il Comitato della conferenza competente stabilisce in un regolamento la composizione e l'organizzazione della commissione di ricorso.

⁹ Modifica del 16 giugno 2005.

¹⁰ legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (legge sul Tribunale federale, LTF); RS 173.110.

¹¹ legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (legge sul Tribunale amministrativo federale, LTAF); RS 173.32.

¹² legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (legge sul Tribunale federale, LTF); RS 173.110.

Disposizioni penali

Art. 11 Chiunque si attribuisce un titolo riconosciuto ai sensi dell'articolo 8 capoverso 4 del presente accordo, senza essere titolare di un diploma scolastico o professionale, o che usa un titolo che dia l'impressione che egli detenga un tale diploma, è punibile con l'arresto o con la multa. La negligenza è pure punibile. L'azione giudiziaria spetta ai cantoni.

Costi¹³

Art. 12 ¹I costi derivanti dal presente accordo sono a carico dei cantoni firmatari in proporzione al numero degli abitanti. Restano riservate le disposizioni del capoverso 2 e del capoverso 3.

²Per le decisioni concernenti i riconoscimenti retroattivi a livello nazionale, di un diploma cantonale o il riconoscimento di diplomi professionali esteri, nonché per le decisioni di ricorso, può essere percepita una tassa di decisione di un minimo di Fr. 100.– fino a un massimo di Fr. 2000.–. La tassa di decisione è calcolata in base al tempo e al lavoro investito per il disbrigo della domanda di riconoscimento.

³Il Comitato della conferenza competente fissa in un regolamento il montante delle singole tasse di decisione.

Lista degli insegnanti ai quali è stato revocato il diritto all'insegnamento¹⁴

Art. 12bis ¹La CDPE tiene una lista degli insegnanti ai quali è stata revocata, per decisione cantonale, l'autorizzazione ad insegnare. I cantoni hanno l'obbligo di comunicare al Segretariato generale della CDPE i dati personali, secondo il capoverso 2, quando la relativa decisione è entrata in vigore.

²La lista contiene il nome dell'insegnante, la data dell'ottenimento del diploma o dell'autorizzazione all'esercizio della professione, la data della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, il nome dell'autorità competente, la durata della revoca dell'autorizzazione all'insegnamento, nonché eventualmente la data del ritiro del diploma. Le autorità cantonali e comunali possono, con richiesta scritta, ottenere queste informazioni a condizione che provano il loro interesse legittimo e che la domanda riguarda una persona precisa.

³Ogni insegnante che figura sulla lista intercantonale è informato della sua registrazione o della soppressione di quest'ultima. In ogni momento ha il diritto di consultare le informazioni che lo concernono.

⁴La registrazione è cancellata quando l'autorizzazione all'insegnamento è ripristinata, quando il periodo di ritiro è terminato o quando la persona coinvolta ha compiuto 70 anni.

⁵Ogni insegnante registrato nella lista può, entro 30 giorni dalla notifica, inoltrare contro la decisione un ricorso scritto e debitamente motivato, presso la commissione di ricorso, come previsto dall'articolo 10 capoverso 2 del presente accordo.

⁶Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto inerenti alla protezione dei dati del cantone Berna.

Registro dei professionisti della salute¹⁵

Art. 12ter ¹La CDS tiene un registro dei titolari di diplomi scolastici e professionali, svizzeri ed esteri, per le professioni inerenti alla salute elencate in un allegato al presente accordo. Può delegare questo compito a dei terzi.

²Il Segretariato centrale della CDS mantiene aggiornato questo allegato.

³Il registro serve alla protezione e all'informazione dei pazienti, all'informazione di servizi svizzeri ed esteri, a garantire la qualità, nonché a scopi statistici.

⁴Il registro contiene i dati personali dei titolari di diploma (nome, nome da nubile, data e luogo di nascita, nazionalità). Inoltre, indica il tipo di diploma ottenuto, la data e il luogo dove è stato rilasciato, nonché eventuali rilasci o estinzioni d'autorizzazione all'esercizio da parte delle autorità competenti. Il ritiro, il rifiuto e modifiche dell'autorizzazione, nonché ulteriori misure delle autorità di vigilanza, cresciute in giudicato, sono pure iscritte nel registro con l'indicazione dell'autorità che ha preso la decisione e della data della decisione.

⁵I servizi competenti per il rilascio dei diplomi e i servizi incaricati di controllare le professioni inerenti alla salute nei cantoni sono responsabili per la trasmissione immediata di questi dati.

⁶Su domanda scritta e se l'esistenza di un interesse legittimo è provato, le informazioni sui dati indicati al capoverso 4, frase 1 e frase 2 possono essere comunicate a dei terzi, in particolare alle autorità cantonali e estere, alle assicurazioni malattia e ai datori di lavoro. Le informazioni inerenti alle misure delle autorità di vigilanza sono comunicate unicamente alle autorità competenti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

⁷La trasmissione d'informazioni a persone private o a dei servizi non cantonali è soggetta a una tassa di cancelleria.

¹³ Modifica del 16 giugno 2005.

¹⁴ Modifica del 16 giugno 2005.

¹⁵ Modifica del 16 giugno 2005.

⁸Tutte le iscrizioni nel registro sono cancellate quando la persona interessata ha compiuto 70 anni o quando l'autorità competente ne annuncia il decesso. Avvertimenti, biasimi e multe sono segnalati nel registro con la menzione «annullato» cinque anni dopo la loro notifica, ciò vale pure per l'iscrizione di restrizioni dell'autorizzazione all'esercizio cinque anni dopo la revoca della restrizione. Quando il divieto d'esercizio della professione iscritto nel registro ha una durata limitata, la menzione «annullato» è iscritta dieci anni dopo che è stato tolto.

⁹I professionisti della salute coinvolti hanno in ogni momento, il diritto di consultare le informazioni personali loro concernenti.

¹⁰Per il resto, si applicano per analogia i principi di diritto sulla protezione dei dati del cantone Berna.

Adesione/Denuncia

Art. 13 ¹Le dichiarazioni d'adesione al presente accordo vanno inoltrate al Comitato della CDPE che le comunicherà al Consiglio federale.

²L'accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di tre anni.

Entrata in vigore

Art. 14 Il Comitato della Conferenza dei direttori della pubblica educazione decide l'entrata in vigore dell'accordo quando almeno 17 cantoni hanno presentato l'atto d'adesione e dopo che l'accordo sia stato approvato dalla Confederazione.

Pubblicato nel BU **2016**, 155.

Berna, 18 febbraio 1993

In nome della Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione
Il presidente: Peter Schmid
Il segretario generale: Moritz Arnet

Deciso dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione con l'accordo della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori¹⁶ cantonali della sanità e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali.¹⁷

La Confederazione (DFI) ha approvato l'accordo il 24 novembre 1994.

L'accordo è entrato in vigore il 1° gennaio 1995.

All'accordo aderiscono tutti i cantoni (stato agosto 1997).

Modifiche del 16 giugno 2005

Le modifiche sono state decise dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e dalla Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità con l'accordo della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali.

Il Comitato della CDPE decide l'entrata in vigore delle modifiche dell'accordo quando tutti i cantoni firmatari dell'accordo del 1993, le hanno approvate. La Confederazione ne sarà informata.

Berna, 16 giugno 2005

In nome della Conferenza svizzera
dei direttori cantonali della pubblica educazione
Il presidente: Hans Ulrich Stöckling
Il segretario generale: Hans Ambühl

¹⁶ Modifica del 16 giugno 2005.

¹⁷ Modifica del 16 giugno 2005.

Le modifiche del 16 giugno 2005 sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008.

Allegato¹⁸

Allegato ai sensi dell'articolo 12ter capoverso 1.

Osteopata con diploma intercantionale CDS
Logopedista dipl. CDPE
Bachelor of Science SUP in alimentazione e dietica
Bachelor/Master of Science SUP in ergoterapia
Bachelor of Science SUP in ostetrica
Bachelor/Master of Science SUP in fisioterapia
Bachelor/Master of Science SUP in Cure infermieristiche/Master of Science
in Nursing¹⁹
Bachelor of Science SUP in optometria
Ottica e ottico diplomato
Naturopata con diploma federale
Specialista d'attivazione SSS
Tecnica in analisi biomediche e tecnico in analisi biomediche SSS
Igienista dentale SSS
Droghiere SSS
Tecnica e tecnico di radiologia medica SSS/Bachelor of Science HES-SO en technique en
radiologie médicale²⁰
Tecnica e tecnico di sala operatoria SSS
Ortottista SSS
Infermiera e infermiere SSS
Podologa e podologo SSS
Soccorritrice e soccorritore SSS
Ottica e ottico AFC con autorizzazione professionale cantonale
Podologa e podologo AFC con autorizzazione professionale cantonale
Massaggiatrice medica e massaggiatore medico con attestato professionale federale

¹⁸ Decisione della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità del 22 ottobre 2015; entrata in vigore il 1° novembre 2015.

¹⁹ Istituto delle scienze infermieristiche della Facoltà di medicina dell'Università di Basilea.

²⁰ Ciclo di studio offerto unicamente alla Scuola universitaria professionale della Svizzera occidentale (HES-SO) e autorizzato a termine fino all'inizio del semestre invernale 2014/15.